

Alla RSU/RSA d'Istituto
 All'albo sindacale

FOGLIO NOTIZIE_a.s. 2018/19

Reclutamento docenti: le nuove regole

<i>Riferimenti normativi</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ D.lgs 297/94 art. 399 ➤ L. 296/2006 art.1 c.605 (Grad. ad esaurimento) ➤ D. L.87/2018 art.4 (Decreto “ Dignità”) ➤ D.lgs 59/2017 come modificato dalla L.145/2018 (Legge di Bilancio 2019)
<i>Modalità operative</i>	<p>Per tutti gli ordini e gradi di scuole le assunzioni avvengono destinando il 50% dei posti alle GAE fino al loro esaurimento. Il restante 50% dei posti è destinato alle procedure concorsuali secondo regole specifiche e distinte rispettivamente per <i>Infanzia/Primaria (D.L. 87/2018)</i> <i>scuola secondaria di I e II grado (L. 145/2018)</i></p> <p>In presenza di GAE esaurite i posti destinati alle assunzioni da GAE si aggiungono a quelli destinati alle procedure concorsuali.</p>
<i>Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria</i>	<p>I titoli di accesso sono: diploma magistrale e titoli equiparati ovvero Laurea in Scienze della Formazione primaria (titoli abilitanti)</p> <p>Le assunzioni da concorso avvengono con le seguenti regole:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Scorrimento delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso 2016 2) Esaurite le GM 2016 , la metà dei posti sono destinati alle assunzioni dal Concorso straordinario 2018 le cui graduatorie sono ad esaurimento. 3) La rimanente metà dei posti è destinata alle assunzioni dalla graduatoria di merito dei futuri concorsi ordinari. <p>N.B.:</p> <p>In caso di esaurimento delle GM 2016 tutti i posti sono destinati alle procedure di cui ai punti 2) e 3)</p> <p>In attesa dei nuovi concorsi ordinari, tutti i posti sono destinati alle assunzioni dalle graduatorie del concorso straordinario</p> <p>I nuovi concorsi ordinari saranno banditi con cadenza biennale solo nelle regioni che presentano disponibilità di posti dopo aver assunto tutti i vincitori (non gli idonei) del concorso 2016.</p> <p>L'assunzione in ruolo comporta la cancellazione da ogni altra graduatoria concorsuale, da GAE e da Graduatorie di istituto.</p>
<i>Scuola Sec. di I° e II° grado (principi generali)</i>	<p>Art.1; Art.2: a regime il sistema prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ un concorso pubblico indetto su base regionale o interregionale; presa di servizio con contratto a T.I. e avvio del percorso di formazione di durata annuale; ➤ al termine del percorso di formazione e prova conferma in

	<p>ruolo (previo parere positivo del Comitato di Valutazione). N.B. è stato eliminata l'assunzione a T.D. con obbligo di formazione e prova)</p>
<p>Scuola Sec. di I° e II° grado</p>	<p>Titoli di studio richiesti: Abitazione nella specifica classe di concorso oppure _ Titolo di studio di accesso alla specifica classe di concorso + 24 CFU oppure _ Titolo di studio di accesso alla specifica classe di concorso + abilitazione in altra classe di concorso o grado di istruzione oppure _ Solo in prima applicazione: Titolo di studio di accesso alla specifica classe di concorso e 36 mesi di servizio di cui almeno un anno nella specifica disciplina (non servono pertanto i 24 CFU).</p> <p>Le assunzioni da concorso avvengono con le seguenti regole: 1) Scorrimento delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso 2016 2) Esaurite le GM 2016 le assunzioni sono destinate alle GMRE del concorso 2018 (ex FIT) nel rispetto delle seguenti quote: - il 100% nel 2019/2020, - l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, - il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, - il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, - il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 - il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna GMRE. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto. Le assunzioni da GMRE dal 2019/2020 saranno a tempo indeterminato essendo stati abrogate le norme relative al percorso FIT previste originariamente dal D.lgs 59/2017 . Anche gli aspiranti individuati nel corso del 2018 a seguito di graduatorie pubblicate entro il 31 dicembre (cosiddetti FIT tardivi) saranno assunti a tempo indeterminato. 3) I rimanenti posti sono destinati ai nuovi concorsi banditi ogni due anni. Nota bene: In caso di esaurimento delle GM 2016 tutti i posti sono destinati alle procedure di cui ai punti 2) e 3) In caso di esaurimento delle GMRE 2018, tutti i posti sono destinati alle procedure di cui al punto 3) I nuovi concorsi ordinari di cui al punto 3) saranno banditi solo nelle regioni che presentano disponibilità di posti dopo aver assunto tutti i vincitori (non gli idonei) del concorso 2016. I nuovi concorsi sono abilitanti per la specifica classe di concorso Il superamento dei nuovi concorsi per i posti di sostegno consente l'assunzione in ruolo sul sostegno ma non comporta il conseguimento di alcuna abilitazione sulle classi di concorso. <i>N.B. I vincitori del concorso verranno immessi in ruolo in due scaglioni annuali diversi in base alla posizione ricoperta nella graduatoria finale. I vincitori che non dovessero essere assunti nel biennio mantengono il diritto all'assunzione negli anni successivi.</i> I candidati in possesso di più abilitazioni ovvero in possesso di un titolo di studio che consenta diversi insegnamenti potranno</p>

	<p><i>concorrere per una sola classe di concorso per ciascun ordine di scuola, oltre (eventualmente) al sostegno, per una sola Regione.</i></p>
<p><i>Concorsi per i posti come ITP</i></p>	<p>Titoli richiesti:</p> <p>Solo in prima applicazione riserva del 10% dei posti ai soggetti che abbiano svolto, nel corso degli otto anni precedenti, almeno tre annualità di servizio, anche non successive.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Abilitazione nella specifica classe di concorso <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> · Fino al 2024/2025: Titolo di studio di accesso ai sensi della normativa vigente (DPR 19/2016) · Dal 2025 in poi : Laurea triennale + 24 CFU <p>oppure</p> <p>Laurea triennale + abilitazione in altra classe di concorso o grado di Istruzione.</p> <p>Ai posti di sostegno si accede con il possesso dei requisiti sopra riportati a cui si deve aggiungere il titolo di specializzazione sul sostegno.</p> <p>I requisiti per accedere ai corsi di specializzazione sul sostegno continuano ad essere regolamentati dal D.M. 249/2010 (cosiddetti TFA di sostegno).</p>
<p><i>Gestione delle graduatorie</i></p>	<p>Le graduatorie di merito sono costituite da un numero di candidati pari ai posti messi a bando e sono utili per le assunzioni dei due anni scolastici successivi alla pubblicazione. Ai vincitori è comunque garantita l'assunzione anche successivamente ai due anni.</p> <p>Gli idonei non vincitori sono comunque abilitati.</p> <p>I vincitori, in ordine di graduatoria scelgono una scuola, tra quelle con disponibilità di posti vacanti nella Regione, dove svolgere il Percorso di Formazione Iniziale e Prova che ha la durata di un anno scolastico.</p> <p>All'esito positivo del Percorso il docente è confermato in ruolo e ha l'obbligo di permanere per altri 4 anni nella predetta scuola.</p> <p>All'atto della conferma in ruolo è prevista la cancellazione da ogni altra graduatoria concorsuale, da GAE e da Graduatorie di istituto.</p>
<p><i>Fase transitoria</i></p>	<p>Art.17 e Art.18</p> <p>In prima applicazione, in occasione del primo concorso bandito si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ una riserva di posti (10%) per coloro che, nel corso degli otto anni scolastici precedenti ed entro il termine di presentazione delle domande, abbiano svolto almeno 3 annualità di servizio (valutabili ai sensi dell'art.11 co.14 legge 124/99) indifferentemente su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del servizio educativo di istruzione e formazione; ➤ la deroga al possesso dei 24 CFU/CFA per i docenti abbiano svolto almeno 3 annualità di servizio di cui almeno un anno nella classe di concorso richiesta.

Da esporre all'albo della scuola ai sensi dell'art. 49 della Legge n. 249/1968